

SPUNTI DI RIFLESSIONE

Roberto Carmina

NOTE IN TEMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI, COOPERATIVE E REGIME *ONLUS* NEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

The work examines critically the law applicable to companies and cooperatives operating in the amateur sports sector, considering also the tax regime of non-profit Organization and then considers the vexed issue of the refundability of the damage from injury to the athlete that affect amateur sports organizations.

Sommario: 1. Le società e le cooperative sportive dilettantistiche. - 2. Le *Onlus* che svolgono attività sportiva dilettantistica. - 3. La responsabilità nei confronti degli enti sportivi dilettantistici per i danni riconnessi alle lesioni subite dai propri atleti.

1. *Le società e le cooperative sportive dilettantistiche*

Accanto alle associazioni sportive, il comma 17° dell'art. 90 della legge n. 289/2002, così come modificato dalla legge n. 128/2004, prevede che possano svolgere attività sportiva dilettantistica anche le società sportive di capitali o cooperative costituite secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro soggettivo.

Il comma successivo sancisce che siano espressamente previsti negli statuti delle società e delle cooperative una serie di requisiti che esplichino la loro natura dilettantistica (1). Il comma 18° *bis* inserito dalla citata legge di mo-

(1) Nello specifico i requisiti richiesti dal comma 18° dell'art. 90 della legge 289/2002, così come modificato dalla legge n. 128/2004, sono: la denominazione, che deve recare l'indicazione del carattere dilettantistico dell'attività esercitata; l'oggetto sociale, con il riferimento

difica n. 128/2004 stabilisce, inoltre, il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni nell'ambito della stessa Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva (2). La restante disciplina applicabile a tali enti sportivi è quella prevista dal codice civile per la costituzione e il funzionamento delle società di capitali e delle cooperative (3).

La legge n. 128/2004 ha abrogato la previsione contenuta nella legge n. 289/2002 che richiedeva la necessaria iscrizione della società in un apposito registro tenuto dal C.O.N.I. per accedere ai contributi pubblici. Tale registro del C.O.N.I. è stato oggetto di interventi amministrativi e legislativi (4) successivi ma che, a nostro avviso, non comportano più l'obbligatoria iscrizione della società nel registro C.O.N.I. per godere del regime fiscale agevolato, in quanto l'art. 7 della legge n. 186/2004, fa riferimento esclusivamente alla trasmissione da parte del C.O.N.I. di un elenco di enti sportivi dilettantistici con funzione certificatoria (5). Oltretutto, là dove si ritenesse che le agevolazioni fiscali spettino solo alle società sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco tenuto dal C.O.N.I. o comunque affiliate, si andrebbe a dare definitiva cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico al monopolio di fatto esercitato dal C.O.N.I. e dalle sue articolazioni in ambito sportivo (6). Tale

all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica; il conferimento della rappresentanza legale dell'associazione; l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono essere divisi fra i soci anche in forme indirette; l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; le modalità di scioglimento dell'associazione e, infine, l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio, in caso di scioglimento delle società.

(2) Cfr. tra gli altri, **F. Cossu**, *L'evoluzione normativa delle società sportive*, in *Rivista del notariato*, 2000, pp. 1361 ss.; **C. De Stefanis - A. Quercia**, *Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive*, cit. pp. 20 ss..

(3) L'adozione della forma societaria in ambito sportivo dilettantistico rende, nella maggior parte dei casi, necessaria l'obbligatoria previsione di organi di controllo, quale il collegio sindacale o quello dei revisori, a secondo dei casi.

(4) Legge, 27 luglio 2004, n. 186 che legittimava il C.O.N.I. ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, a certificare la natura sportiva di tali enti, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale.

(5) In questo senso Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, 30 maggio 2011, n. 173, in *Rivista di giurisprudenza tributaria*, 2011, pp. 996 e 997 che ha ritenuto superflua l'iscrizione al registro C.O.N.I. per godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici.

(6) Secondo una dottrina parzialmente conforme a tale orientamento: «l'organizzazione dello sport dilettantistico e professionistico, è espressione di un monopolio legale costituito dalla struttura formata dal C.O.N.I. e dalle Federazioni sportive. Ciò vuol dire che le vicende e gli eventi ufficiali in tale settore sono gestiti direttamente ed esclusivamente da tale struttura, la quale si è assodata avere carattere pubblicistico», si veda **L. Di Nella**, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999, p. 248. Cfr. in tema anche **S. Weatherill**, *European Sports Law: Collected Papers*, The Hague, Asser Press, 2014, pp. 295 ss.; **R. Carmina**, *I sodalizi sportivi dilettantistici. Profili costituzionali e posizioni giuridiche tutelate*, in www.federalismi.it, 2014, pp. 2 ss.; **G. Bruno**, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, 2012, pp. 160 ss.; **L. Santoro**, *Normativa federale e disciplina anti-trust: il caso della F.I.S.E.*, in *Journal of Sport Sciences and Law*, 2012, pp. 29 ss.; **N. Porro**, *Le organizzazioni dello sport come soggetti dell'economia civile*, in **C. Buscarini - F. Manni - M. Marano**, *La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello sport*, Milano, 2006, p. 19, il quale afferma che in nazioni, come l'Italia, «dove comitati olimpici e

monopolio viene stigmatizzato dalla dottrina che sostiene che nell'attività sportiva «*this freedom is substantially restricted by the de facto monopoly of the sports federations and their rules*» (7). A nostro modo di vedere, la struttura verticistica dello sport non dovrebbe essere ulteriormente favorita, ma, invece, andrebbe contrastata da legislazioni interne e comunitarie che, adottando i principi generali del diritto, si oppongono a posizioni piramidali nel mercato, che a cascata comportano effetti negativi sia per i lavoratori che per i consumatori, i quali non avrebbero la possibilità di scelta del sistema migliore tra quelli possibili, avendone solo uno a disposizione. Inoltre, le Federazioni e i Comitati Olimpici Nazionali rappresentano l'unico soggetto in grado di garantire l'accesso a determinate attività economiche, quali, ad esempio, lo svolgimento dell'attività di calciatore (8). In particolare, la dubbia possibilità astratta di costituire dei campionati dilettantistici alternativi a quelli ufficiali non incide sulla posizione monopolistica sostanziale delle Federazioni e dei Comitati Olimpici Nazionali. Infatti, solo le Federazioni consentono l'accesso allo sport controllato e, con esso, ai titoli sportivi ufficiali e internazionalmente accettati e quindi realmente appetibili perché economicamente e socialmente spendibili (9). La tutela avverso il potere monopolistico deve essere reale e non formale, ponendosi nella prospettiva dell'effettiva possibilità di scelta dell'utente medio. In più, seppur la Commissione ha affermato, per adeguarsi all'ordinamento sportivo internazionale, «allo stato attuale della normativa comunitaria gli stati membri, possono, per motivi d'interesse pubblico di natura non economica, sottrarre determinati servizi al gioco della concorrenza conferendo diritti esclusivi a una o più imprese» (10), tuttavia, non si può negare che un monopolio, seppur astrattamente compatibile con la normativa comunitaria, sia concepito in modo da violare le norme relative alla libera prestazione dei servizi, alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune (11).

Alla luce di quanto detto, i Comitati Olimpici Nazionali e le Federazioni sono dei centri di potere che influenzano in modo rilevante l'andamento di mercato rispetto al prodotto sportivo, limitando la competizione e la libertà di praticare un'attività sportiva, che sono invece elementi connaturali per identificare una determinata pratica ricreativa quale sportiva. Un sistema fonda-

federazioni godono, per delega dello Stato, di un sostanziale monopolio nella gestione dell'offerta sportiva, sono questi soggetti a ispirare, a loro beneficio, le politiche di settore, e a negoziare le opportunità offerte dal mercato», esprimendo radicate persistenze culturali, non prive di implicazioni emozionali e di prosaiche convenienze.

(7) **M. Colucci**, *Sport Law, Supplement 1, Italy*, in **F. Hendrickx**, *International Encyclopedia of Laws, Kluwer Law International BV, The Netherlands*, 2004, p. 63.

(8) **L. Cassini**, *Il diritto globale dello sport*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 69.

(9) **F. Goisis**, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 151.

(10) Interrogazione scritta n. 3097/98 alla Commissione Europea. Monopolio italiano del C.O.N.I., società di calcio e libera concorrenza, in Gazzetta Ufficiale n. C. 142 del 21 maggio 1999, p. 83.

(11) Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione, 19 novembre 1998, citata da **F. Goisis**, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 185.

to su un'unica Federazione per disciplina sportiva andrebbe scoraggiato e non favorito come avviene attualmente. Infatti bisognerebbe evitare indebite ingerenze dirette a discriminare gli enti al di fuori dei "monopoli federali", in quanto in tal modo si limitano di fatto il pluralismo ideologico e la libertà di associazione finalizzata a realizzare la propria persona.

Inoltre, a nostro avviso, la tutela dell'eguaglianza competitiva costituisce «*l'esprit des lois du sport*» (12) e un «*unwritten principles of sport law*» che rappresenta la base delle regole sportive e che si estrinseca in un dovere di non falsare la concorrenza. I principi generali di uguaglianza e proporzionalità di trattamento (applicati anche dal TAS) sono a loro volta posti in relazione al principio di equità sportiva e secondo un autore «*cette confrontation est une constante de la lex sportiva dont la finalite ultime et superieure est d'assurer la sincerite des competitions (...). Le respect de cette finalite prime toutes les autres considerations*» (13). Il principio del libero accesso alle competizioni sulla base del merito sportivo trova conferma nei pronunciamenti del TAS secondo cui: le regole più appropriate alla risoluzione del caso non risiedono nel diritto statale ma sono «*constitues pour l'essentiel des principes generaux du droit applicables au sport, telles qu'elles ont ete degagees dans des decisions anterieures du Tas notamment, ces principes incluent par exemple ceux d'equite (...)* qui impliquent inter alla l'obligation de respecter des procedures equitables» (14).

Del resto lo sport è espressione della vita non scissa dagli altri settori. La competizione agonistica sportiva non è difforme dalla competizione imprenditoriale, professionale ed intellettuale. In tutti questi campi si assiste ad un libero confronto concorrenziale tra le diverse genti che dovrebbe essere fondato sulla libertà di partecipazione alla competizione. Seguendo tali precetti si può giungere ad un effettivo miglioramento dell'individuo e ad una crescita collettiva.

La possibilità di costituire società sportive dilettantistiche trova riscontro nell'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I. che stabilisce: «le società e le associazioni sportive, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento e i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità». La facoltà spettante alle società sportive dilettantistiche di realizzare e reinvestire proventi nell'attività sportiva (lucro oggettivo) per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ha comportato che tali enti, i quali dovrebbero essere caratterizzate da un fine ideale, sempre più spesso esercitano la propria attività mediante un'organizzazione imprenditoriale che si connota per la prevalenza della componente economica su quella ideale. In tal modo tali realtà dilettantistiche tendono a uniformarsi alle società sportive professionistiche. La *ratio* di questo elemento di specialità è da rinve-

(12) G. Simon in *Puissance sportive et ordre juridique etatique*, Paris, L.G.D.J., 1990, p. 83.

(13) E. Loquin, *Observations a Arbitral award Cas JO-SYD 00/004*, in *Journal du droit international*, p. 259.

(14) Arbitral award Cas 2004/A/776 of July 15 2005.

nirsi nel rilievo che il Legislatore attribuisce all'interesse sportivo perseguito (15). Occorre precisare, inoltre, che i requisiti di democraticità e di uguaglianza della compagine sociale non trovano piena applicazione per le società di capitali, in quanto per esse si deve fare riferimento alle norme del codice civile, secondo le quali i poteri dei soci sono proporzionali alle azioni possedute o alle quote sottoscritte per stabilire il diritto di voto (16). Con la legge n. 340/2000 all'omologazione societaria davanti al Tribunale, che richiedeva la necessità ai fini dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, del previo rilascio del decreto di omologazione si è sostituito un controllo di legalità in sede di costituzione della società affidato esclusivamente al notaio rogante. Il notaio accerta sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti imposti dalla legge ai fini della legittimità della costituzione. Con il deposito dell'atto costitutivo si deve richiedere anche l'iscrizione della società nel registro delle imprese e l'ufficio del registro delle imprese deve limitarsi ad accertare la regolarità formale della documentazione. Pertanto, la società si costituisce con l'iscrizione nel registro delle imprese e in tal modo acquista la personalità giuridica, venendo così ad esistenza. Come sottolinea autorevole dottrina, con questa riforma: «il controllo di ricevibilità, che è tipicamente notarile e negoziale, si viene a fondere con quello di iscrivibilità, che ha invece carattere omologatorio e societario, dando vita ad un nuovo ed originale controllo basato sulla professionalità del notaio e sulle responsabilità che si assume nel momento in cui, come pubblico ufficiale, documenta la costituzione di una società dotata di personalità giuridica e le successive vicende statutarie» (17). Le forme adottabili dalle società sportive dilettantistiche sono: quella di società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative (quest'ultima forma è stata introdotta dalla legge, 21 maggio 2004, n. 128), mentre è dubbio se si possa utilizzare la veste di società in

(15) La dottrina ritiene che si tratterebbe di un'ipotesi speciale che non comporta il «superamento del quadro sistematico che si è delineato sulla base del codice civile [...] perciò non può ammettersi in via generale il ricorso ai tipi societari capitalistici quando pur essendoci svolgimento di attività economica, i soci sono privi di scopo economico, cioè tendono alla realizzazione di una causa che è propria delle fattispecie del Libro I». In tal senso **G. Marasà**, *Scopi non lucrativi e scopi non economici nei contratti associativi del libro V del codice civile: problemi e prospettive*, in **G. Ponzanelli** (a cura di), *Gli enti non profit in Italia*, Padova, 1994, pp. 185 ss..

(16) Di questo avviso, tra gli altri, **G. Martinelli - M. Canè - E. Russo**, *Le cooperative sportive non sono una nuova categoria di enti*, in *Enti non profit*, 2004, p. 546, i quali evidenziano che «in una società di capitali, non appare possibile garantire, per la stessa struttura delle società la cui titolarità è divisa in quote o in azioni, il principio di democraticità e di uguaglianza. Principi che invece costituiscono presupposto obbligatorio per l'applicabilità delle agevolazioni di cui all'art. 148 del Tuir. Se così è delle due l'una: o l'eccezione al principio di democrazia ed uguaglianza previsto per le società di capitali dal comma 18 dell'art. 90 legge n. 289/2002 si applica anche ai fini tributari in contrasto con il dettato dell'art. 148 del Tuir, ma tale interpretazione non appare suffragata da alcun criterio di ermeneutica; oppure si ritiene possibile, ai fini fiscali, ciò che non è ai fini dell'ordinamento sportivo. Rimarrebbe un'ultima tesi che appare l'unica conforme al sistema: le agevolazioni di cui all'art. 148 Tuir, in contrasto con quanto affermato nella circolare 21/E dell'Agenzia delle entrate, essendo nate in specifico per gli enti non commerciali, come tali non sono applicabili alle società e alle cooperative sportive».

(17) **A. Ruggero**, *Come cambia il controllo omologatorio sugli atti delle società di capitali*, in **AA.VV.**, *Statuti societari e controllo di legalità*, **R. Alessi - M. A. Galeotti Flori** (a cura di), Torino, Giappichelli, 2002, p. 62.

accomandita per azioni. Infatti, a detta della dottrina maggioritaria, si dovrebbe ritenere esclusa dall'indicazione generica di società di capitali prevista dalla legge n. 289/2002, la forma di società in accomandita per azioni, stante che alle società sportive dilettantistiche dovrebbe essere riconosciuta un'autonoma capacità giuridica e andrebbero imputati in via esclusiva gli atti e i conseguenti effetti giuridici realizzati dai loro organi. Tali caratteristiche sono presenti nelle S.p.a, ai sensi del comma 1°, dell'art. 2325 c.c. (18) e nelle S.r.l, ex art. 2462 c.c, comma 1° (19), visto che ad esse viene riconosciuta l'autonomia patrimoniale perfetta, in quanto delle obbligazioni sociali, rispondono soltanto queste società con il loro patrimonio. Invece, le società in accomandita per azioni, ex art. 2452 c.c. (20), si caratterizzano per la presenza dei soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Pertanto, secondo tale orientamento, se si ammettesse tra le forme adottabili quella della società in accomandita per azioni, perderebbe di significato la scelta del Legislatore di escludere tra le forme ammissibili, per svolgere l'attività sportiva dilettantistica, quella della società di persone, che si caratterizza per la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni assunte dall'ente (21). Tuttavia un'altra corrente dottrina sottolinea all'opposto che «il Legislatore nella prima stesura della disposizione non ha in alcun modo specificato quale forma di società di capitali possa essere utilizzata per la costituzione in questo ambito di società senza scopo di lucro, pertanto, in assenza di limitazioni, si deve ritenere possibile adottare qualsiasi delle diverse forme previste dal codice civile: società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni» (22). Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato ha affermato che non ha valore la diversa previsione dell'art. 10 della legge n. 91/1981, che richiede la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, in quanto essa riguarda solo le società sportive professionistiche (23). Si potrebbe concludere che se il Legislatore avesse voluto tale limitazione anche per le società sportive dilettantistiche lo avrebbe espressamente previsto come ha fatto per le società sportive professionistiche.

(18) Ex art. 2325 c.c, 1° comma, «nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio».

(19) Ai sensi dell'art. 2462, 1° comma, «nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio».

(20) L'art. 2452 c.c. recita: «nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandatari sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni».

(21) **F. Capogrossi Guarna - A. Liparata**, *Società e associazioni sportive dilettantistiche. Inquadramento, aspetti fiscali e agevolazioni*, cit, p. 13.

(22) **V. Mastroiacovo**, *La mancanza dello scopo di lucro nelle società di capitali: lo strano caso del regime fiscale delle società che svolgono attività sportiva dilettantistica*, in *Rivista di Diritto Tributario*, 2004, p. 787.

(23) Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato, *Le società di capitali senza scopo di lucro e le associazioni sportive dilettantistiche. Le novità della finanziaria 2003*, Studio 1/2003/T, in *Studi e materiali*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 286.

Per quanto concerne le cooperative, all'art. 90 della legge n. 289/2002, comma 17°, lett. c), sono state inserite dal comma 6° *bis* del decreto legge n. 72/2004, convertito nella legge n. 128/2004, le seguenti parole: «o cooperativa», ammettendo così la possibilità di adottare tale forma per costituire un ente sportivo dilettantistico riconosciuto dal C.O.N.I. In questo modo si superano quelle perplessità sulla possibilità di adottare la forma di cooperativa che derivavano da un'interpretazione letterale del disposto normativo. Infatti, ai sensi del codice civile le cooperative non rientrano tra le società di capitali che erano insieme alle associazioni le sole forme ammesse dalla legge n. 289/2002 (24). Pertanto, in virtù della legge n. 128/2004 si può costituire un ente sportivo dilettantistico riconosciuto dal C.O.N.I. anche con la forma di cooperativa (25). Tuttavia, potrebbe sorgere il dubbio circa l'applicabilità alla cooperativa sportiva dilettantistica del regime fiscale di favore previsto dalla legge n. 398/1991. Infatti, il comma 1°, dell'art. 90, della legge n. 289/2002, prevede che gli enti sportivi dilettantistici per godere di tali agevolazioni ricoprono la forma di associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e società di capitali non lucrative. Malgrado ciò, dobbiamo ritenere si tratti di una mera dimenticanza da parte del Legislatore. Illuminata dottrina chiarisce che in caso contrario «non sembrerebbe infatti ragionevole aver esteso, con il comma 1°, alle società di capitali senza scopo di lucro l'applicazione di tutte le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive, per poi negare la medesima possibilità anche nei confronti delle cooperative. Ciò, risulterebbe ancora più inspiegabile dopo avere modificato il comma 17°» (26). Pertanto, l'unico significato attribuibile all'intervento normativo della legge n. 128/2004, è quello di estendere le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 398/1991 anche alle cooperative.

In ultimo, si pongono dei problemi di compatibilità tra l'art. 2514, comma 1°, lett. d), c.c. che stabilisce per le cooperative mutualistiche, iscritte in apposito albo, «l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione», rispetto al comma 18°, lett. h), dell'art. 90 della legge n. 289/2002, così come modificato dall'art 4 della legge n. 128/2004, che statuisce l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente. Tale questione si può risolvere applicando i principi generali del diritto, per cui una legge speciale prevale su una norma generale. Infatti, si deve adottare la disposizione che concerne le cooperative sportive dilettantistiche in quanto è speciale, per cui prevalente, rispetto alla norma sulle cooperative mutualistiche.

(24) Vedi al riguardo, Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato, *Le società di capitali senza scopo di lucro e le associazioni sportive dilettantistiche. Le novità della finanziaria 2003*, Studio 1/2003/T, in *Studi e materiali*, Milano, Giuffrè, 2004.

(25) Prima dell'entrata in vigore della legge n. 289/2002 era frequente l'utilizzo dello schema associativo della cooperativa per costituire un sodalizio sportivo dilettantistico.

(26) **N. Forte**, *Agevolazioni meno vincolate per lo sport dilettantistico in Terzo Settore*, Milano, 2004, p. 14 e ss..

2. *Le Onlus che svolgono attività sportiva dilettantistica*

Com'è noto, la qualifica di *Onlus* (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) rileva esclusivamente ai fini fiscali e l'appartenenza ad essa comporta l'applicazione di una normativa tributaria di particolare favore (27).

Gli enti sportivi dilettantistici per poter essere qualificati quali *Onlus* devono assumere la forma di associazioni, riconosciute o non, o di cooperative sportive dilettantistiche, ma non di società di capitali visto il disposto di cui all'art. 10, comma 10°, del d.lgs. n. 460/1997 (28).

Per rientrare nella categoria soggettiva delle *Onlus*, un ente deve possedere degli specifici requisiti che vengono richiesti dall'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, e successive modificazioni. In particolare, vi sono undici aree di attività che possono essere svolte da una *Onlus* e tra queste rientra l'attività sportiva dilettantistica (29).

Ex art. 10, comma 2°, del decreto legislativo in commento, tra queste attività, alcune sono da considerarsi in sé e per sé solidaristiche mentre per altre si richiede che l'attività sia diretta prevalentemente nei confronti di: persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari o componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Una circolare del Ministero delle finanze chiarisce cosa si debba intendere per soggetti svantaggiati qualificandoli come individui in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico - familiare o di emarginazione sociale. La circolare in esame procede anche a un elencazione, non tassativa, di soggetti che rientrano in tale definizione e in

(27) Nello specifico ai fini I.R.E.S., le attività istituzionali non si qualificano commerciali e le attività direttamente connesse non concorrono a formare la base imponibile; ai fini I.V.A., si applicano alcune esenzioni in relazione alle loro operazioni attive; ai fini dell'imposta di bollo sono previste delle esenzioni e sono stabiliti altri vantaggi per diversi tributi.

(28) Ai sensi del comma 10°, dell'art. 10, del d.lgs. n. 460/1997, «non si considerano in ogni caso *Onlus* gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria».

(29) Ai sensi del comma 1°, dell'art. 10, del d.lgs. n. 460/1997, «sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (*Onlus*) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge, 23 agosto 1988, n. 400».

particolare per essa sono svantaggiati: i disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossicodipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi e immigrati non abbienti (30). Tra i settori che sono da considerarsi solidaristici, se diretti nei confronti di soggetti svantaggiati, rientra quello sportivo dilettantistico (31). Inoltre, l'ente sportivo dilettantistico per poter godere del regime fiscale di favore previsto per le *Onlus* deve rispettare talune condizioni che devono essere oggetto di specifica indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto (32).

La dottrina precisa che dall'analisi della prassi amministrativa emerge un'interpretazione estremamente rigorosa dei requisiti legali per la qualificazione quale *Onlus* di un ente sportivo dilettantistico, per cui «da tale orientamento ne deriva che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale risultano essere una categoria del tutto residuale e numericamente assai limitata» (33).

In ultimo, per godere delle agevolazioni fiscali riconosciute alla categoria soggettiva in esame occorre l'iscrizione nel registro delle *Onlus*, istituito ex art. 11 del menzionato decreto. Tuttavia, ai sensi del comma 8° dell'art. 10 del decreto legislativo in esame, sono in ogni caso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti sportivi dilettantistici che si costituiscono con

(30) Circolare del Ministero delle Finanze, 26 giugno 1998, n. 168/E, consultabile in www.mef.gov.it.

(31) Ex art. 10, comma 2°, del d.lgs. n. 460/1972 «si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lett. a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari».

(32) In particolare, oltre allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica o di attività direttamente connessa ad essa (si deve trattare di operazioni di completamento e di migliore fruibilità delle attività istituzionali) in modo non prevalente e i cui proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione, si devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni: l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre *Onlus* che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190°, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «*Onlus*».

(33) S. Ragghianti, *Associazioni e Società sportive*, Napoli, 2006, p. 63.

la forma di cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 (34). In questo caso i benefici spettano all'ente sportivo dilettantistico senza necessità di dover previamente modificare la sua struttura organizzativa e funzionale, né di iscriversi nel registro delle *Onlus*, né di dover rispettare i requisiti richiesti dall'art. 10 del d.lgs. n. 381/1991 per la generalità delle *Onlus*.

Pertanto per le *Onlus* sportive dilettantistiche che non rivestano la forma di cooperativa si pone la problematica della necessità di una triplice registrazione per godere delle agevolazioni fiscali. Infatti, sarà necessario per esse affiliarsi a una federazione sportiva o a una disciplina sportiva associata, registrarsi nell'elenco tenuto dal C.O.N.I. e iscriversi nel registro *Onlus*. Tale regime se da una parte si pone in netta controtendenza con il principio di libertà associativa di cui all'art. 18 della Costituzione e con il mutamento della prospettiva codicistica in tema di controlli governativi che si è pienamente concretizzato nel 2000, con la legge n. 192/2000 e con il d.p.r. n. 361/2000, dall'altra trova conferma in quelle patologiche resistenze ravvisabili nelle leggi speciali che hanno previsto una costellazione di registri speciali per godere di trattamenti di favore (35). Inoltre, la contestuale sussistenza dell'affiliazione, della registrazione in un elenco tenuto dal C.O.N.I. e dell'iscrizione nel registro delle *Onlus* realizzerebbe un complesso apparato normativo istruttorio in decisa contrapposizione con le istanze, perseguite dal Legislatore, di semplificazione e snellimento delle procedure di controllo.

3. *La responsabilità nei confronti degli enti sportivi dilettantistici per i danni riconnessi alle lesioni subite dai propri atleti*

L'associazionismo costituisce l'indispensabile substrato dello sport, visto che anche la più basilare manifestazione di natura sportiva, richiede la partecipazione di una pluralità di soggetti che adottano delle regole di gioco comuni (36). La dottrina evidenzia che «l'associazionismo sportivo si presenta, invero, come un fenomeno essenziale alla vita e alla vitalità dello sport, (...) non può che collocarsi al centro dell'ordinamento sportivo, quale genuina espressione della comunità degli aderenti che nel tempo si è in totale spontaneità concretizzata, chiaramente aspirando alla realizzazione

(34) Ai sensi del comma 8°, dell'art. 10, del d.lgs. n. 381/1991 «sono in ogni caso considerate *Onlus*, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991».

(35) Si pensi, a titolo esemplificativo, al registro previsto per le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza dall'art. 8 della legge, 8 novembre 2000, n. 328 e a quello costituito per le associazioni di volontariato dall'art. 6 della legge, 11 agosto 1991, n. 266. Cfr. **M. Costanza**, *I soggetti: gli enti non commerciali*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2012, p. 21 e ss..

(36) Cfr. **L. Di Nella**, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 180 e ss..

pragmatica e, al tempo stesso, genuina dei valori etici altamente significativi» (37). Lo sport, in quanto manifestazione condivisa dalla collettività di valori, non può essere ignorato dal nostro ordinamento giuridico, che deve riconoscerne la valenza sociale (38). La stessa Unione Europea, nel mettere a fuoco le caratteristiche proprie dello sport, ne delinea almeno cinque che gravitano intorno alla sfera della socialità: la funzione educativa, la funzione di sanità pubblica, la funzione sociale di promozione della solidarietà tra i membri di una collettività, la funzione culturale di integrazione nel territorio e la funzione ludica (39).

Riconoscere la rilevanza di tale fenomeno conduce *naturaliter* ad apprestare forme di tutela a vantaggio degli enti sportivi in caso di lesioni subite dagli atleti, in quanto questi rappresentano il patrimonio immateriale di tali sodalizzi.

Più in generale, la problematica dei limiti del danno risarcibile nella tutela aquiliana è stata oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale nel corso degli anni che ha portato a un espansione smisurata del concetto di danno ingiusto.

Infatti nel danno ingiusto inizialmente venivano fatti rientrare solo i diritti assoluti, poi questo fu esteso a tutti i diritti compresi quelli relativi e in seguito anche agli interessi legittimi, per poi essere riconosciuto anche in relazione a situazioni di fatto meritevoli di tutela (si pensi a titolo esemplificativo alla risarcibilità del danno per morte del convivente (40)).

Tuttavia visto l'oggetto della nostra trattazione riteniamo opportuno focalizzare la nostra attenzione sulla lesione all'atleta come possibile fonte di responsabilità nei confronti dell'ente sportivo, per poi prendere in esame specificamente il settore sportivo dilettantistico (41).

Nello specifico la prima volta che la Suprema Corte fu chiamata a rispondere sulla richiesta di risarcimento di un ente sportivo per morte dei suoi atleti, fu nel famoso caso dell'incidente aereo che portò alla dipartita di 10/11 della squadra titolare del Torino.

(37) **R. Prelati**, *Fondamenti etici del diritto sportivo*, in *Quaderni di diritto e processo* a cura di **A. Palazzo**, Perugia, Istituto per gli studi Economici e Giuridici "Gioacchino Scaduto" s.r.l. Spin-off dell'Università di Perugia, 2008, p. 62.

(38) Cfr. **W. Cesarini Sforza**, *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto sportivo*, in *Foro italiano*, 1933, p. 1390 e ss..

(39) Commissione Europea, Direzione Generale per audiovisivo, informazione, comunicazione, cultura e sport (attualmente educazione, cultura e sport), Documento di lavoro dei servizi di Commissione, 29 Settembre 1998, *Evoluzione e prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport*, consultabile in **M. Pierini**, *Autonomia, concorrenza e autogoverno dello sport in Europa*, in **J. Tognon**, *Diritto Comunitario dello sport*, Torino, Giappichelli, 2009, p. 130.

(40) In tal senso Corte costituzionale, 27 ottobre 1994, n. 372, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1995, p. 1267.

(41) Sulla questione della responsabilità per lesione o morte di un'atleta nei confronti dell'ente sportivo professionistico si vedano **Lepore**, *Responsabilità civile e tutela della "persona-atleta"*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 287 e ss.; **Bona - Castelnuovo - Monateri**, *La responsabilità civile nello sport*, Cesano Boscone (MI), IPSOA, 2002, p. 120 e ss.; **Frau**, *La responsabilità civile sportiva*, in *La responsabilità civile*, (a cura di) CENDON, Torino, Utet, 1998, p. 303 e ss..

La società del Torino calcio s.p.a. ipotizzò la lesione da parte del vettore di un diritto soggettivo assoluto consistente nella «composta entità consistente nella squadra e (...) costituente il nucleo essenziale del patrimonio aziendale».

Tuttavia la Suprema Corte non accolse la pretesa del Torino calcio s.p.a. in quanto ritenne che «non possono essere considerati di diritto reale i rapporti che intercorrono tra un ente sportivo e gli atleti ingaggiati per costituire una squadra di calcio (...) il bene aziendale a servizio dell'impresa è rappresentato dal diritto alla prestazione, diritto che è esclusivamente di credito» (42) e negò che questo potesse essere oggetto di risarcimento.

A distanza di svariati anni il Torino calcio s.p.a. si rivolse nuovamente ai giudici per ottenere il risarcimento per la morte di un proprio atleta (Luigi Meroni) che fu investito da un minore. Questa volta il Torino calcio s.p.a. richiese il risarcimento del diritto assoluto all'avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi.

La Corte di cassazione, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, cambiò il proprio orientamento, e pur sostenendo che l'avviamento non va confuso con i fattori che concorrono a determinarlo e che si doveva, invece, far riferimento al rapporto giuridico leso da individuarsi in un rapporto di lavoro subordinato, ammise in relazione a quest'ultimo la tutela aquiliana del diritto di credito del Torino calcio s.p.a. derivante dal fatto illecito di terzo che aveva determinato la morte del debitore. In particolare, a detta della Suprema Corte, il riferimento all'ingiustizia dell'art. 2043 c.c. va intesa quale danno *non jure* nel senso che il fatto che cagiona il pregiudizio non deve essere giustificato dall'ordinamento e *contra jus* da intendersi quale lesione di una posizione giuridica soggettiva tutelata dal nostro ordinamento nella forma del diritto soggettivo e ritenne arbitraria ogni discriminazione tra diritti soggettivi al fine di riconoscere la tutela aquiliana. Tuttavia, concluse affermando che il danno causato al creditore dalla morte del debitore è configurabile come conseguenza diretta e immediata dell'evento che ha causato la morte solo se, trattandosi di obbligazioni di fare, vi è insostituibilità della persona del debitore nel senso dell'impossibilità del creditore di procurarsi, se non a condizioni più onerose, prestazioni uguali o equipollenti (43).

Facendo riferimento a tale ultima precisazione la Corte d'Appello a cui fu rinviata la controversia esclude la risarcibilità del danno, ritenendo che la riserva del giocatore deceduto lo avesse degnamente sostituito e non ravvisando una riduzione degli spettatori ma anzi un aumento, esclude il nesso causale tra la morte del calciatore e un eventuale danno da lucro cessante (44).

In seguito la Corte di cassazione, reinvestita nuovamente della questione, in relazione alla perdita subita dalla società per la mancata cessione del giocatore, esclude la risarcibilità di questa in quanto l'alta quotazione nel mer-

(42) Corte di cassazione civile, Sez. III, 4 Luglio 1953, n. 2085, in *Giurisprudenza Italiana*, 1953, p. 828.

(43) Corte di cassazione, Sezioni Unite, 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro italiano*, 1971, p. 199.

(44) Corte d'appello di Genova, 17 giugno 1973, *Giurisprudenza Italiana*, 1973, p. 1184.

cato calcistico, da cui deriverebbe un cospicuo guadagno in caso di cessione ad altra società sportiva del calciatore, non rientrerebbe «nel rapporto obbligatorio esistente fra società e giocatore, cioè nella specifica obbligazione di fare». Inoltre si sostenne che «la perdita di un collaboratore dell'imprenditore è fonte di un danno quando determina la diminuzione dell'efficienza dell'impresa e una riduzione del reddito» (45). In sintesi la Suprema Corte nella sentenza presa in esame limitava il risarcimento del danno dei diritti di credito alle sole prestazioni infungibili (46).

Il pronunciamento sopra evidenziato, a nostro avviso, è criticabile in quanto non consente l'integrale riparazione del danno visto che non consente il risarcimento integrale di ciascuno di essi.

Inoltre non è legittimo ammettere la risarcibilità solo di quei crediti che sono caratterizzati dall'*intuitus personae* in quanto una volta che si riconosce che la lesione dei crediti realizza un danno ingiusto, non si può giustificare una differenza di trattamento fra rapporti di credito fondati su prestazioni infungibili e rapporti in cui le qualità del debitore siano meno rilevanti (47). Oltretutto se anche il credito fosse fungibile il creditore subirebbe comunque un pregiudizio laddove la sostituzione del debitore richiedesse un certo lasso di tempo. In più non bisogna fare confusione tra il valore di scambio di un bene e quello d'uso. Infatti la dottrina sostiene che trasponendo la questione in materia di diritti reali, se ne dedurrebbe l'illogicità. Difatti la mancata alienazione di un immobile da parte del proprietario non significa che questo sia privo di valore cosicché nessuno sosterebbe che la distruzione di questo da parte di terzi non darebbe luogo a un obbligo di risarcimento per mancanza di danno patrimoniale (48).

Le opinioni contrarie a tale risarcibilità si fondano su preoccupazioni economiche, relative ai possibili effetti economici lesivi, nei confronti dei parenti superstiti, derivanti dall'estensione dell'area del danno risarcibile e sul riferimento all'art. 1372 c.c. che escluderebbe l'indebita incidenza di effetti negoziali sulla sfera giuridica dei terzi estranei al contratto (49).

Tuttavia tali considerazioni si scontrano con l'esigenza di riparazione integrale di ciascun danno, il quale può essere determinato non solo dalla lesione di diritti assoluti ma anche dal pregiudizio arrecato a interessi meritevoli di tutela (50). Ulteriormente la *ratio legis* dell'art. 1372 c.c. osta ad ammet-

(45) Corte di cassazione civile, Sez. III, 29 marzo 1978, n. 1459, in *Foro Italiano*, 1978, p. 827.

(46) Per approfondire la questione si veda **Busnelli**, *Un clamoroso revirement della Cassazione: dalla "questione di Superga" al "caso Meroni"*, in *Giustizia Civile*, 1971, p. 201 e ss..

(47) In questo senso **Santosuosso**, *La "nuova frontiera" delle tutela aquiliana del credito*, in *Giustizia Civile*, 1971, p. 201.

(48) In questi termini **Pardolesi**, *Nota a Corte di cassazione, 29 marzo 1978, n. 1459*, in *Foro Italiano*, 1978, p. 827.

(49) Cfr. **Cafferri**, *I limiti del danno risarcibile nella tutela aquiliana del credito*, in *Foro Italiano*, 1973, p. 100 e ss.; **Cian**, *Nuove oscillazioni giurisprudenziali sulla tutela aquiliana del credito*, in *Rivista di diritto civile*, 1971, p. 632 e ss.; **Jemolo**, *Allargamento di responsabilità per colpa aquiliana*, in *Foro Italiano*, 1971, p. 1284 e ss..

(50) Sul tema, tra gli altri, si vedano **Rodotà**, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 205 e ss.; **Sacco**, *L'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.*, in *Foro Padano*, 1960, p. 1420 e ss.; **Scheslinger**, *L'ingiustizia del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960, p. 338 e ss..

tere una facoltà dei terzi di interferire nella vicenda contrattuale, determinando danni, senza «passare sotto le forche caudine» dell'art. 2043 c.c..

Tali critiche giustificano il mutamento di orientamento della giurisprudenza successiva che si esplica in varie materie e che ammette la tutela aquiliana del diritto di credito e di ogni altra situazione di fatto meritevole di tutela (si pensi a titolo esemplificativo alla tutela aquiliana del possesso (51)) senza più far riferimento al criterio dell'insostituibilità della prestazione lavorativa. Paradigmatica di tale mutato orientamento è la sentenza che afferma testualmente «il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, poiché ciò integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile» (52).

Una parziale apertura a tale linea di pensiero è presente nella giurisprudenza di merito anche in ambito sportivo laddove si afferma testualmente che «[l'] associazione sportiva, la quale abbia perduto una partita di campionato e sia stata, quindi, retrocessa nelle serie inferiori, perché non ha potuto utilizzare del tutto e impiegare al meglio le prestazioni di alcuni giocatori infortunati in un incidente stradale, ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale, conseguente alla retrocessione, dal terzo responsabile dell'incidente purché dimostri che la sconfitta sia stata causata dall'assenza o dalle inadeguate prestazioni dei giocatori infortunati e non rientri, invece, nell'alea normale di ogni competizione sportiva» (53). Pertanto attualmente in caso di richiesta di risarcimento di un ente sportivo per morte o lesione dei suoi atleti l'indagine si concentra sulla derivazione immediata e diretta dell'evento dalla condotta e sulla quantificazione del danno (54).

A nostro avviso si può ammettere la risarcibilità integrale dei danni anche nel settore dilettantistico dove gli introiti agli enti sportivi provengono da

(51) In tal senso, tra le altre, Corte di cassazione civile, Sez. II, 14 maggio 1993, n. 5485 che stabilisce: «anche colui, che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa, può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere. Non vi è, cioè, necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia del danno non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato né all'esistenza di un diritto comunque tutelato "erga omnes", potendo i diritti sul medesimo bene derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro», consultabile in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, 1994, p. 20.

(52) Corte di cassazione, Sezioni Unite, 12 novembre 1988, n. 6132, in *Foro italiano*, 1989, p. 742.

(53) Tribunale di Roma, 21 novembre 1989, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, p. 190.

(54) Incidentalmente occorre rilevare che la quantificazione del danno materiale, a nostro avviso, è legata alle somme erogate all'atleta a qualunque titolo durante il periodo di inabilità, all'impossibilità di sostituzione di quest'ultimo (o alla maggiore onerosità che ne deriva), ai mancati risultati sportivi che potrebbero derivare dal mancato godimento delle sue prestazioni, alla privazione di somme derivanti da sponsorizzazioni e infine alla perdita del potere di autorizzare il suo trasferimento ad altra squadra.

compensi derivanti dai risultati ottenuti dalla squadra, da proventi legati alla preparazione o al rendimento degli atleti, da corrispettivi per il trasferimento degli atleti, nonché da somme erogate a titolo di sponsorizzazione (55). Vista la poliedricità della nozione di sport dilettantistico occorre prendere in esame una disciplina sportiva che possa essere paradigmatica di tutte le altre per renderci conto di quali proventi godano gli enti sportivi dilettantistici. In questo senso la nostra scelta è caduta sul gioco calcio in quanto disciplina sportiva maggiormente seguita in Italia. Nello specifico le N.O.I.F. prevedono: all'art. 96 un premio di preparazione per il "giovane dilettante" (si tratta di un calciatore tesserato con un ente facente parte della LND che ha un'età tra i quattordici e i diciotto anni) da corrispondersi all'ente sportivo dilettantistico di provenienza (56), all'art. 99 un premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica (57), all'art. 99 *bis* un premio alla carriera a favore dell'ente dilettantistico presso cui si è formato (che comunque non si cumula rispetto alle altre somme percepite) (58) e all'art. 101, comma 7°, un

(55) *Ex art. 90, comma 8°, della legge 289/2002*, le somme erogate dagli imprenditori agli enti sportivi dilettantistici possono essere detratte come spese di pubblicità entro un importo annuo di euro 200.000,00. In merito la giurisprudenza ha chiarito che la disposizione sovraccitata prevede per detti corrispettivi «una presunzione di inerenza all'attività di impresa (quale spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario), che può essere vinta solo mediante la dimostrazione dell'antieconomicità e la sproporzione di quanto erogato, in relazione al fatturato dell'impresa medesima». Sulla questione si veda Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sez. I, 12 agosto 2013, n. 170, consultabile *on line* in www.iusexplorer.it.

(56) Le N.O.I.F. all'art. 96 prevedono testualmente relativamente al premio di preparazione che «le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come "giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un «premio di preparazione» sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale».

(57) Ai sensi dell'art. 99 delle N.O.I.F., relativo al premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica, «a seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica».

(58) *Ex art. 99 bis* delle N.O.I.F., concernente il premio alla carriera, «alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come "giovane" o "giovane dilettante" nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine

eventuale premio di valorizzazione o di rendimento legato a un trasferimento temporaneo del giovane dilettante (59).

A tali premi si devono aggiungere gli eventuali proventi percepiti per il trasferimento dell'atleta, quale compenso per la cessione di un contratto di lavoro che ha ad oggetto le prestazioni sportive di questo. Difatti seppur l'art 100 delle N.O.I.F. (sui trasferimenti degli atleti) (60) non si riferisca esplicitamente a corrispettivi da trasferimento, questo è esplicitato dalla parte finale dell'art. 99 *bis* che recita testualmente «nel caso la società dilettantistica (...) abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica (...) l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante». Inoltre l'art. 101, comma 6° *bis*, delle N.O.I.F. stabilisce che in caso di trasferimento temporaneo del giovane dilettante si possa convenire un diritto di opzione a favore dell'ente cessionario purché sia precisato l'importo convenuto nell'accordo di trasferimento (61), legittimando esplicitamente la possibilità di percepire denaro o altra utilità dal trasferimento degli atleti.

Alla luce delle pregresse considerazioni risulta evidente che anche gli enti sportivi dilettantistici possono subire un danno che derivi dalle lesioni che subiscono i loro atleti in termini di mancata attribuzione di corrispettivi di trasferimenti, di premi e di sponsorizzazioni, che in realtà più piccole rispetto alle società professionistiche, incidono pesantemente sulla sopravvivenza di queste.

In particolare si configura, nei confronti dell'ente sportivo dilettantistico, un danno materiale visto che uno dei componenti della società non potrà

della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il "premio di preparazione" (art. 96 N.O.I.F.) o il "premio di addestramento e formazione tecnica" (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l'importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall'eventuale compenso spettante».

(59) L'art. 101 delle N.O.I.F., comma 7°, sui trasferimenti temporanei dei giovani dilettanti evidenzia che «negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste».

(60) Le N.O.I.F. all'art. 100 stabiliscono relativamente al trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" che «i calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società».

(61) Il comma 6° *bis*, dell'art. 101, delle N.O.I.F. sui trasferimenti temporanei dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" chiarisce testualmente che «negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto».

continuare ad assicurare alla squadra il suo apporto sia in termini di risultati che di futuri proventi derivanti, come anticipato, dal corrispettivo per il trasferimento, dai premi e dalle sponsorizzazioni e un danno morale che deriva dai turbamenti, causati dalla morte o dalle lesioni subite dall'atleta, agli altri componenti della squadra e dalle conseguenti ripercussioni sulla vita della società sportiva.

In più la giurisprudenza anche quando ammetteva l'indennizzabilità esclusivamente dei diritti assoluti, non ha mai negato, ciononostante, la risarcibilità della perdita derivante da lesione o morte del congiunto al titolare di una legittima aspettativa al mantenimento indipendentemente dalla sussistenza di uno specifico obbligo di tal genere, essendo sufficiente l'usualità di una corresponsione (62). Tale piena tutela della solidarietà del gruppo sociale è poi stata estesa dalla giurisprudenza anche all'impresa individuale e alle congregazioni religiose nell'ipotesi di morte o lesione a uno dei loro appartenenti (63). Sulla base di tali considerazioni ci domandiamo la ragione per cui non estendere la stessa tutela per i danni derivanti dalla morte o dalle lesioni subite da un componente di un'impresa individuale o di una comunità religiosa, anche a un ente sportivo dilettantistico, visto che anche in questo caso si istaura una sorta di analogia fra questo gruppo sociale e la famiglia. Infatti si tratterebbe pur sempre di un diritto di credito fatto valere da soggetti che rientrano in una formazione sociale organizzata, che come l'impresa individuale o la comunità religiosa, si contraddistinguono per una particolare fusione e vicinanza tra i loro componenti, che consente ai giudici di esprimere un atteggiamento favorevole al risarcimento assimilandoli a una famiglia.

In ultimo rileviamo che nel dilettantismo sportivo, visto l'attuale sussistenza del pur discutibile vincolo sportivo, accanto a un vincolo di prestazione è presente una sorta di vincolo di appartenenza, stante che il soggetto, salvo ipotesi residuali, non può trasferirsi da una società a un'altra senza il *placet* della prima (64).

(62) Cfr. Corte di cassazione civile, Sez. III, 28 marzo 1994, n. 2988, consultabile in *Diritto di famiglia*, 1996, p. 873.

(63) Cfr. **Busnelli**, *La tutela aquiliana del credito: evoluzione giurisprudenziale e significato attuale del principio*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1987, p. 283 e ss.; **Visintini**, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, CEDAM, 2005, p. 405 e ss..

(64) A titolo esemplificativo si veda la disciplina del gioco calcio che all'art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce la sussistenza del vincolo sportivo per i dilettanti fino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, data dalla quale potranno esercitare, ai sensi dell'art. 32 *bis* delle N.O.I.F., lo svincolo per decadenza del tesseramento. Inoltre gli artt. 94 *ter* e 106 delle N.O.I.F. prevedono le ipotesi di svincolo dei giovani dilettanti. In particolare si fa riferimento: allo svincolo per morosità, alla rinuncia da parte della società, allo svincolo per accordo, all'inattività del calciatore, all'inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società, al cambiamento di residenza del calciatore, all'esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista" e allo svincolo per decadenza del tesseramento. Tra le seguenti ipotesi è assolutamente più frequente lo svincolo per accordo con l'ente sportivo di provenienza che di regola si accompagna alla corresponsione di somme di denaro. Infatti gli altri casi di svincolo possono essere considerati straordinari o comunque necessitano del consenso della società di appartenenza in quanto: lo svincolo per morosità richiede uno squilibrio nel *do ut des* che comporta la risoluzione sanzionatoria eccezionale; lo svincolo per rinuncia richiede una manifestazione di volontà della società diretta a liberare dal vincolo l'atleta; lo svincolo per inattività del calciatore che non abbia preso parte, per motivi

Conseguentemente anche se il vincolo sinallagmatico fosse marginale, rimane pur sempre quello di appartenenza, per cui in caso di lesione all'atleta il danno si configurerebbe *in re ipsa*, quale espressione del depauperamento di una componente dell'organizzazione sportiva, da individuarsi in una specifica persona fisica, che, in quanto tale, di per sé presenta il carattere dell'infungibilità (65).

a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva è un caso eccezionale dato che, secondo la costante giurisprudenza federale, questa può essere facilmente impedita dalla società di appartenenza che dimostri di aver inviato al giocatore, con raccomandata, la convocazione per almeno una gara; lo svincolo per esclusione dal campionato postula che la società sportiva non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o gli sia revocata l'affiliazione e, quindi, costituisce un'ipotesi ricollegabile a un evento patologico non ordinario che riguardi il sodalizio, lo svincolo per cambiamento di residenza è ipotesi infrequente che richiede un cambiamento di residenza in un comune che si trova in altra regione non limitrofa e il decorso di un termine di un anno da questo; lo svincolo per esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista" rappresenta una vicenda ricollegata ad un avanzamento di carriera che concerne solo una piccola percentuale degli sportivi; lo svincolo per decadenza del tesseramento, in ultimo, postula, il raggiungimento del venticinquesimo anno di età che rappresenta, in un campionato dilettantistico, un'età avanzata per poter passare al professionismo o per poter tesserarsi in società sportive dilettantistiche.

(65) Per quanto concerne, invece, la responsabilità dell'ente sportivo dilettantistico per le condotte illecite dei propri atleti nei confronti degli atleti dei sodalizi avversari, incidentalmente occorre rilevare che è sempre sussistente un potere di direzione e controllo del sodalizio sportivo dilettantistico sui propri atleti e un avvantaggiamento derivante dalle prestazioni sportive di questi ultimi, che giustificano una responsabilità *ex art. 2049 c.c.* di questi enti. In particolare, tale potere di direzione dell'ente sportivo dilettantistico discende dal tesseramento che fa sorgere, a carico dell'atleta, degli obblighi di soggezione nei confronti degli organismi propri del sistema sportivo istituzionalizzato, individuabili nell'ente di appartenenza, nella Federazione di riferimento, nel C.O.N.I. e negli organismi sportivi internazionali di riferimento. Tale vincolo a cui è sottoposto l'atleta, oltre a essere spesso anche di carattere contrattuale, ha sempre natura disciplinare. Si pensi a titolo esemplificativo, nel gioco calcio, all'obbligo degli atleti, sancito dall'art. 92 delle N.O.I.F., di attenersi alle prescrizioni dell'ente sportivo dilettantistico, pena l'applicazione di una sanzione da parte della Commissione Disciplinare competente su proposta del sodalizio di appartenenza. Pertanto, il rapporto di dipendenza funzionale giustifica l'ammissibilità del ricorso all'art. 2049 c.c. da parte dell'atleta della compagine avversa, leso dalla condotta di altro sportivo, nei confronti del sodalizio di appartenenza di quest'ultimo. Inoltre, si può fare ricorso anche all'art. 2050 c.c. relativo alla responsabilità da attività pericolosa e in alcuni casi all'art. 2051 c.c. concernente la responsabilità da cose in custodia. In relazione alla responsabilità *ex art. 2050 c.c.*, si sostiene che non si può prescindere da una verifica in concreto dell'attività sportiva svolta, ai fini della sua qualificazione come rischiosa attraverso un'opera ermeneutica di tipizzazione giurisprudenziale, visto che la pratica sportiva non può essere considerata pericolosa *in re ipsa*. In più occorre evidenziare che accanto alla responsabilità dell'ente sportivo dilettantistico *ex art. 2049 c.c.* si pone la responsabilità concorrente *ex art. 2043 c.c.* (oppure per altri fatti che comportano responsabilità extracontrattuale) del soggetto che ha posto in essere la condotta dolosa o colposa, mentre nel caso di responsabilità *ex art. 2050 c.c.* il fatto illecito è solo eventuale. Inoltre, si potrebbe anche riscontrare una responsabilità *ex art. 2051 c.c.* dell'ente sportivo dilettantistico (e dell'organizzatore dell'evento sportivo se l'evento pregiudizievole si verifica durante la competizione) concorrente con la responsabilità *ex art. 2043 c.c.* del proprio atleta, laddove esso abbia arrecato un danno ad altro sportivo per il tramite di attrezzi di proprietà del sodalizio, per i quali erano dovute forme di tutela più stringenti. Ulteriormente, occorre precisare che in ogni caso la responsabilità extracontrattuale dell'ente sportivo dilettantistico non si potrà configurare laddove si rientri nella normale alea dello sport. Infatti, in ambito sportivo trova applicazione il principio della accettazione dei rischi, che trova i suoi referenti normativi nell'art. 5 c.c. (in materia di atti di disposizione del proprio corpo) e nel comma 2°, dell'art. 1229 c.c. (relativo alle clausole di esonero dalla responsabilità), il quale comporta che il partecipante ad un'attività sportiva accetta implicitamente i rischi correlati a tale attività, cosicché gli è interdetta l'azione per il risarcimento dei danni che rientrano nell'alea normale di quella data attività sportiva.